



CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE, ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 11 D. Lgs. N. 68/2012

Con il presente contratto si affida al Sig.
nato a (.....) il
studente del Anno, Dipartimento di del
Corso di Laurea/Laurea Specialistica/Magistrale
di seguito definito "Assegnatario", C.F.....,
residente in via....., nel
Comune di CAP..... Prov....., domiciliato
(se il luogo è diverso dalla residenza), in Via, nel Comune
di CAP..... Prov.....
l'incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 68/2012, presso
l'Università.

Art. 1 – OGGETTO

1.1 L'Università incarica l'Assegnatario di svolgere l'attività di collaborazione **presso la seguente**
Struttura **di** **Destinazione/di** **Servizio:**
.....

1.2 La Struttura di Destinazione/di Servizio, individua al proprio interno, un Tutor nella persona di
.....**(da compilare a cura della**
Struttura ospitante), allo scopo di affiancare lo studente e di riferire in merito all'attività svolta.

1.3 I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento delle attività indicate nell'art. 2 dell'apposito bando emanato con **D.R. n. 1093-2015 del 15/07/2015**. Per tali attività l'Università, attraverso le strutture interessate, può predisporre adeguati corsi di preparazione che devono essere frequentati obbligatoriamente. Le attività dovranno svolgersi all'interno dell'Università o dove lo studente venga inviato per le specifiche esigenze del servizio.

1.4 L'Assegnatario deve assicurare **di rimanere iscritto** all'Università degli Studi di Verona per tutta la durata dello svolgimento del contratto. La collaborazione cessa al momento del conseguimento della laurea, fatta salva la possibilità per gli studenti iscritti sotto condizione al primo anno di corsi di laurea magistrale di proseguire senza interruzione la collaborazione già iniziata.

1.5 L'Assegnatario è tenuto a svolgere con diligenza la propria collaborazione secondo le disposizioni impartite dal Responsabile della Struttura presso la quale presta la sua attività, comprovando le ore effettivamente svolte mediante apposito foglio presenze, controfirmato dal Responsabile della Struttura.

1.6 Nello svolgimento della collaborazione è previsto un periodo iniziale di prova della durata di 25 ore volte all'accertamento della diligenza necessaria per l'espletamento della collaborazione (ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto solo delle ore effettivamente prestate). Il non superamento del periodo di prova comporterà la risoluzione del contratto di collaborazione per l'a.a. di riferimento, previa motivata comunicazione scritta del Responsabile della Struttura allo studente.

1.7 L'Assegnatario è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo dove svolge la collaborazione ed a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante la collaborazione.



1.8 L'Assegnatario che durante il periodo della collaborazione risulti momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile della Struttura.

1.9 L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

1.10 I contraenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 68/2012, la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, non viene considerata prestazione sociale agevolata.

1.11 Lo svolgimento della collaborazione non comporta l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro delle strutture amministrative universitarie.

1.12 Lo svolgimento della collaborazione è incompatibile con la contemporanea titolarità di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con l'Ateneo.

Art. 2 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE

2.1 L'Assegnatario si impegna a prestare fino ad un massimo di 150 ore di attività, secondo le istruzioni del Responsabile della Struttura.

2.2 Il rapporto di collaborazione ha un limite massimo di 150 ore di durata per anno solare, con possibilità di completare detto limite entro i primi tre mesi dell'anno successivo per quelli già avviati nell'anno di riferimento.

Art. 3 – RELAZIONE FINALE

3.1 Il Responsabile della Struttura presso cui lo studente ha prestato la propria collaborazione redige una relazione conclusiva di valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia dei servizi prestati dallo studente che viene trasmessa all'Unità Operativa Processi Amministrativi del Diritto allo Studio, per la liquidazione del corrispettivo.

3.2 Lo studente che abbia ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata o il cui contratto sia stato risolto per gravi motivi o per inadempienza dell'Assegnatario ai sensi dell'art. 6 lett. c) e d) del presente contratto, non potrà partecipare l'anno successivo alla selezione per le collaborazioni ad attività a tempo parziale degli studenti dell'Università di Verona.

Art. 4 - COMPENSO

4.1 Per la suddetta collaborazione di 150 ore è riconosciuto l'importo complessivo di **€ 1,200.00**; ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita comporta, per l'anno **2016**, un compenso forfettario di **€ 8,00 esente da qualsiasi imposizione fiscale. L'Ateneo corrisponderà il compenso al termine del rapporto di collaborazione, previo invio da parte del Responsabile della Struttura della documentazione comprovante l'attività svolta, tramite accredito su c/c bancario intestato allo studente e previa compilazione on line del "Questionario sulla valutazione delle attività a tempo parziale (150 ore)".**

4.2 Nel caso di rinuncia alla collaborazione, a servizio già iniziato, lo studente conserva il diritto al compenso per le prestazioni già svolte, come attestate dall'apposito foglio presenze.



Art. 5 – CAUSA DI DECADENZA

5.1 Decade dalla collaborazione lo studente che non si sia presentato, entro i termini fissati dall'avviso di selezione, presso il Responsabile della Struttura di riferimento per l'accettazione dell'incarico, né abbia comunicato l'impossibilità a presentarsi per grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali.

5.2 Decade dalla collaborazione lo studente che, pur avendo firmato il contratto, non abbia preso servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali.

Art. 6 – RISOLUZIONE

6.1 Il presente contratto può **risolversi**:

- a) per mancato superamento del periodo di prova da parte dello studente;
- b) col consenso delle parti;
- c) per impossibilità sopravvenuta non imputabile ad uno dei contraenti;
- d) per assenza ingiustificata dalla collaborazione, tranne che **per motivi documentati dovuti a grave malattia – gravidanza - servizio militare o civile - scambi studenteschi internazionali**, per un totale di otto ore anche non consecutive;
- e) in tutti i casi in cui sia stata accertata l'inadempienza dell'Assegnatario o per gravi motivi.

In tali casi l'Università corrisponderà la quota relativa alle ore di collaborazione effettivamente prestate e documentate.

Verona,

L'Assegnatario

**Il Rettore
Prof. Nicola Sartor**

.....

.....

L'Assegnatario dichiara **di aver preso visione** di tutte le clausole del presente contratto, ed in particolare dei seguenti articoli: **1.4, 1.5, 1.6, 1.12, 4.1**

L'Assegnatario

.....